

IN BREVE n. 040-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INPS - CHIARIMENTI SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ



L'Inps, con un comunicato stampa del 28 settembre 2016, a chiarimento di alcune notizie di stampa diffuse in questi giorni relativamente ai redditi da dichiarare per il calcolo delle pensioni di reversibilità, precisa che non è intervenuta alcuna modifica nel calcolo dell'importo della pensione di reversibilità (disciplinato dalla legge numero 335 dell'8 agosto 1995) e che, quindi, per determinarne l'importo si continua a tenere conto unicamente dei redditi assoggettabili all'Irpef.

Un riesame della circolare INPS numero 195/ 2015 che regola la materia, ha fatto emergere un refuso e che, diversamente da quanto scritto nel testo, **non sono considerati ai fini del calcolo** sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva dell'Irpef, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero.

In ogni caso, le procedure informatiche sono adeguate alla normativa vigente e nessuna riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti..

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Comunicato stampa 28.09.2016 (Documento 181)

Vedi anche BREVIA 39

SINTESI PROTOCOLLO DI INTESA GOVERNO-SINDACATI CGIL, CISL e UIL DEL 28.9.2016

Breve analisi e commento del verbale d'intesa sulle pensioni di Achille Zasso.

Secondo Cgil, Cisl, Uil nel verbale firmato col governo il 28 settembre 2016 sono sintetizzati *“gli elementi di fondo emersi nel corso di un discussione sulle problematiche aperte in campo previdenziale, una discussione che ha fatto emergere un giudizio articolato da parte dei soggetti del confronto”*.

Secondo il “Sindacato è un'altra cosa – Opposizione Cgil” è stato siglato da Cgil, Cisl, Uil un verbale d'intesa che in parecchie parti è oscuro e indefinito e per molti aspetti socialmente regressivo, presentato dal governo ai sindacati per attuare la cosiddetta riforma previdenziale.

Le proposte non sono ancora progetti legislativi, anche se il governo intende “*adottare alcune delle misure elencate ... già a partire dalla prossima legge di bilancio (Fase I) e di tenere aperto un confronto ... su ulteriori interventi di riforma previdenziale nel corso del 2017(Fase II)*”.

La realtà del contenuto del verbale fra governo e sindacati è già diventata materia di mistificazioni e di strumentalizzazione da parte degli organi di informazione.

La Repubblica del 29 settembre dedica in modo trionfalistico due pagine all'argomento, scrivendo: “*Pensioni a 63 anni e minime più alte*”.

Il Corriere della Sera dello stesso giorno si dichiara soddisfatto: “*Nuove pensioni, c'è l'accordo*”. Elenchiamo alcuni punti dell'intesa, evidenziandone cadute e strafalcioni.

Riduzione delle imposte alle persone fisiche. La No tax Area salirà fino a 8125 euro annui (625 euro al mese), partendo dai pensionati con più di 74 anni.

Ma la platea dei destinatari è molto limitata, se consideriamo il numero delle pensioni al di sotto di quella soglia.

Situazione delle pensioni basse oggi in Italia. Un pensionato su due, cioè sei milioni e mezzo di persone percepiscono un importo inferiore a mille euro mensili e tra questi oltre il 12% non arriva a 500 euro al mese. L'Inps paga a quasi un quinto di individui pensioni “assistenziali”, mentre agli altri quattro quinti paga pensioni “previdenziali” (di anzianità, vecchiaia, invalidità e superstiti). Il reddito più basso è dei pensionati del Sud, leggermente superiore per quelli del Nord, mediano per quelli del Centro.

Cosa viene proposto per aumentare le pensioni. Per chi si colloca al di sotto dei 750 euro mensili non ci sarà il raddoppio dei 40 euro sulla somma aggiuntiva corrisposta (la cosiddetta “quattordicesima mensilità”), bensì – come ha fatto intendere il governo – un aumento del 30%, quindi 12 euro in più che per ostentare generosità sarà data a luglio in unica soluzione.

Anticipo pensionistico con uscita dal lavoro prima, mediante prestito (APE).

E' un punto ancora tutto aperto del verbale d'intesa. L'APE non è affatto l'anticipo pensionistico e non modifica il forte aumento dell'età di pensionamento (fino a sette anni), deciso dalla Fornero con legge del 2001. L'APE è un ingannevole marchingegno che potrà essere fruito solo da chi ha una pensione medio-alta e può contare su una pensione più che sufficiente per permettersi di ridurla in cambio di una uscita dal lavoro. Non potrà essere mai fruita da chi ha una pensione medio bassa. Prescindendo dalla tragedia di quei lavoratori che accollandosi il costo dell'APE verranno buttati fuori dalle aziende per ristrutturazioni e riorganizzazioni e dalla situazione di quelli che avranno un'APE agevolata (perché appartenenti a categorie in condizione di maggior bisogno), la stragrande maggioranza dei 350 mila potenziali lavoratori e lavoratrici che sono interessati all'APE, in possesso dei requisiti, dovranno pagare di tasca propria per ritirarsi sino a tre anni prima.

Andarsene tre anni prima con una pensione di 1000 euro comporta la riduzione di quest'ultima a 850 o a 800 euro per il resto della vita. Un quarto del futuro assegno pensionistico che si incassa dal compimento dei 66 anni e sette mesi – secondo il requisito di legge per andare in pensione – rappresenta il pesante costo che il pensionato/la pensionata devono sobbarcarsi per fruire dell'APE. Interessi e costi assicurativi (il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza) sono a carico di chi chiede il prestito. La metà della futura rata andrà a rimpinguare banche e assicurazioni determinando una finanziarizzazione e privatizzazione del sistema pensionistico pubblico. Il governo non vuol toccare il bilancio pensionistico, che è attivo. Dal 1998 il saldo tra le entrate contributive e le prestazioni nette (detratte cioè le tasse che sono già un'entrata per lo Stato) è in attivo. Il governo ha pensato di organizzare un prestito, a richiesta di chi vuol organizzare la pensione, corrisposto dalle banche e assicurato da istituti finanziari privati. L'ipotesi più probabile è quella di una ridottissima utilizzazione dell'APE, poiché pochissimi potranno usufruirne se vogliono continuare a percepire una pensione, ancorché bassa o minima. Si ripete la stessa esperienza negativa della previdenza complementare. Con questo verbale d'intesa i problemi

strutturali del sistema pensionistico rimangono irrisolti e continuano a crescere. I provvedimenti del governo costituiscono delle misure che riguarderanno solo un ristretto numero di persone, tutto questo avviene in prossimità del referendum.

Il cumulo gratuito dei periodi contributivi dà la possibilità ai lavoratori dipendenti e autonomi di unificare senza oneri tutti i contributi versati in enti diversi per le pensioni di vecchiaia e per quelle anticipate.

Anche altri benefici e agevolazioni, come l'ampliamento della quattordicesima, la ricongiunzione gratuita, l'APE agevolata (destinata a garantire ad alcune categorie tramite bonus fiscali un "reddito ponte" interamente a carico dello Stato) sono destinati ad interessare un numero limitato di lavoratori.

Nel verbale d'intesa infine è scritto: fase II *"il governo e le OO.SS. si impegnano ad... approfondire lo studio della separazione fra previdenza ed assistenza a fini statistici e per la corretta comparazione della spesa previdenziale a livello internazionale"*. Incredibile e scandaloso! Siamo ancora all'approfondimento della commistione della previdenza con l'assistenza che da decenni è una delle cause principali dei problemi e delle difficoltà del bilancio dell'Inps.

I problemi strutturali del sistema pensionistico, con questo verbale di intesa rimangono irrisolti e continuano a crescere.

I provvedimenti del governo costituiscono misure che riguarderanno solo un ristretto numero di persone ma serviranno al governo per fare propaganda fino al 4 Dicembre, data del referendum. Poi questi provvedimenti scompariranno (come è avvenuto con il Jobs Act) e torneranno a porsi con drammaticità ed asprezza i problemi delle pensioni, della sanità, dell'assistenza e dello Stato sociale.

ORARI MEDICI, GOVERNO IMPUGNA LEGGE LUCANA: VANNO

SENTITI I SINDACATI da DoctorNews 33 - Anno XIV - n. 211 - 1 ottobre 2016 a cura di Mauro Miserendino

Finisce in Corte Costituzionale la legge della Basilicata che, in barba alle direttive europee sugli orari di lavoro, consente di calcolare le 48 ore settimanali -quota massima richiesta al medico ospedaliero - non nell'arco di quattro mesi ma in quello di un anno, ben più ampio e "diluito". Il governo l'ha impugnata per contrasto con la direttiva 2000/34

[\[continua...\]](#)

Vedi

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/orari-medici-governo-impugna-legge-lucana-vanno-sentiti-i-sindacati/?xrtid=VCCXAPVLVTXSPRYLAXPXC>

... capita che la politica stia decidendo di risparmiare sulla nostra salute ... alcuni farmaci innovativi sono molto costosi, ma ci allungano la vita e quindi andrebbero acquistati in uno Stato che pensa alla qualità di vita del cittadino, ma saranno acquistati dalle Regioni che devono guardare a bilanci a breve termine? ...

cinzia boschiero

ENTI PUBBLICI e COLLABORAZIONI DALL' 1.1.2017

Per l'articolo 2 comma 4 del DLgs 81/2015 dal 1 gennaio 2017 è fatto divieto alle PA di stipulare contratti di collaborazione di cui al comma 1 e precisamente: collaborazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, collaborazioni che abbiano carattere di continuità e, infine, collaborazioni la cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

Articolo 2 - Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

FONDI SANITARI, I PENSIONATI DEDUCONO PER I FAMILIARI da Sole

24 ore - risposta 3160

D - Premesso che sono pensionato, iscritto ad un fondo integrativo del Ssn (Servizio sanitario nazionale, e che la copertura sanitaria è estesa anche in favore di mia moglie "fiscalmente non a mio carico" (avendo un reddito imponibile di poco superiore ai 3mila euro), domando se la normativa sulle detrazioni/deduzioni fiscali consente al sottoscritto di dedurre dal proprio reddito imponibile, nel modello 730 (al rigo E26), non solo la sua quota, ma anche quella relativa alla moglie.

R - La risoluzione dell'agenzia delle Entrate 65/E del 2 agosto 2016, interpretando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 51 del Tuir, ha chiarito che i contributi ai fondi sanitari integrativi, versati dai pensionati per i propri familiari non fiscalmente a carico, sono deducibili ai fini Irpef. Come puntualizzato dal documento di prassi, i pensionati - nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti (quindi, entro la soglia complessiva di 3.615,20 euro) - possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, ai fondi sanitari integrativi, sempre che questi siano riconducibili alla tipologia di ente o cassa avente esclusivamente fini assistenziali, secondo il dato normativo.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA: IL CALCOLO DALLA NASCITA da Sole 24

ore - risposta 3191

D - Per una dipendente in maternità, la data prevista del parto era 31-dicembre 1995, mentre il parto è avvenuto effettivamente il 12 dicembre. In base alla data di previsione del parto, la maternità obbligatoria ha coperto il periodo che va dallo novembre 2015 al 31 marzo 2016. Poiché, poi, la dipendente svolge sul lavoro mansioni pericolose e faticose, la Dtl (Direzione territoriale del lavoro) ha esteso la maternità a sette mesi dopo il parto. A questo punto, la maternità obbligatoria doveva cessare quando il bambino ha compiuto sette mesi (nel caso indicato, il 12 luglio 2016) oppure i sette mesi decorrevano dalla data di previsione del parto (con cessazione del periodo il 31 luglio)?

R - L'articolo 6 del Dlgs 151 del 20 marzo 2001 estende le misure per la tutela della sicurezza e

della salute delle lavoratrici madri per tutto il periodo di gravidanza, e fino a sette mesi di età del figlio.

Nei casi in cui i servizi ispettivi del ministero del Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna, il successivo articolo 7, comma 6, del medesimo Dlgs prevede che, quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, i medesimi servizi ispettivi del ministero, competenti per territorio, possono disporre l'interdizione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio. Pertanto, dalle informazioni ricavabili dal quesito sembra ragionevole ritenere che la maternità obbligatoria sia terminata quando il bambino ha compiuto sette mesi, ossia in data 12 luglio 2016.

L'ATTIVITÀ EXTRA DI DOCENZA DEV'ESSERE AUTORIZZATA da Sole 24
ore - risposta 3216

D - Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la prestazione di attività extra lavorativa di docenza e ricerca in un ateneo statale necessita di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza? In caso di svolgimento senza richiesta, si genera il diritto dell'ente a esigere dall'università, inconsapevole dell'esistenza del rapporto d'impiego, il compenso erogato al dipendente?

R - La risposta è contenuta nel comma 7 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001 (e successive modifiche e integrazioni). Si prevede, infatti, che «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza», e si aggiunge che, «in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del precettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti».

Là stessa norma stabilisce una particolare procedura per i professori universitari a tempo pieno, rinviando agli statuti e ai regolamenti degli atenei le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. V'è da aggiungere, a completamento della disciplina delle incompatibilità definita dall'articolo 53 in commento, quanto previsto nel successivo comma 8, riguardante gli obblighi delle pubbliche amministrazioni in generale (cioè, non solo quelle di appartenenza del dipendente). Esse, infatti, «non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi». Per questa fattispecie il legislatore non solo ha previsto l'azione disciplinare a carico del funzionario che ha disposto l'incarico, e il trasferimento del corrispettivo all'amministrazione di appartenenza a incremento del fondo di produttività, ma anche la nullità del provvedimento stesso, con evidente ricaduta sulla responsabilità per danno erariale a carico di chi ha assegnato l'incarico (e del dipendente interessato).

Come si può vedere, il sistema derogatorio dell'incompatibilità, dovuta a incarichi o prestazioni extraistituzionali retribuite da parte di un pubblico dipendente con rapporto a tempo pieno per un'altra pubblica amministrazione (e anche per le prestazioni resa a privati, ex articolo 23-bis, con previsione, in tal caso, di concessione di aspettativa), ruota attorno alla richiesta e al relativo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Essa va richiesta sulla base di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 53, e gli incarichi sono conferibili da parte dell'amministrazione di appartenenza in base a criteri predeterminati e oggetti deliberati dall'ente stesso.

INPS: CESSIONE QUINTO PENSIONI - AGGIORNAMENTO TASSI fonte Inps



L'Inps ha emanato il messaggio n. 3923 del 29 settembre 2016, con il quale, a seguito del Decreto del 26 settembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, per il periodo di applicazione 1° Ottobre – 31 Dicembre 2016, informa che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a

pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

Classi di età del pensionato*	Fino a € 5.000,00	Oltre € 5.000,00
fino a 59 anni	8,58	8,43
60-69	10,18	10,03
70-79	12,78	12,63

* Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con **decorrenza 1° Ottobre 2016**.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3923 del 29.09.2016 (Documento 182)

LAVORO - TUTELE DISABILI e LORO FAMILIARI



E' stato aggiornato alla settima edizione il cd "**Lavoro, tutele disabili e loro familiari**" in relazione ad alcune novità di discreta importanza tra le quali il riconoscimento anche al «convivente more uxorio» di alcuni diritti paritari al coniuge.

Da segnalare anche la sentenza della Cassazione riguardo al licenziamento per chi usa i permessi della Legge 104 per altri scopi.

I medici possono richiedere gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it

Vedi anche

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamedia/DIS/index.htm>

DALLA CASSAZIONE

PA - Niente licenziamento per chi non invia certificato medico se la malattia è certificata dal medico fiscale

La Cassazione (sentenza n.18858 del 26.09.2016) chiarisce il pubblico dipendente assente per malattia che non abbia provveduto all'invio del certificato di malattia non può essere licenziato qualora la sussistenza dello stato di malattia sia stata certificata dal medico di controllo.

Corte di Cassazione sezione civile lavoro - sentenza numero 18858 del 26 settembre 2016

PA - CANCELLATA LA VICEDIRIGENZA

La Corte Costituzionale con l'ordinanza 214/2016 depositata il 3 ottobre 2016 promuove il comma con cui la spending review di Monti nel 2012 ha cancellato la vice dirigenza nel pubblico impiego. (... la vicedirigenza non è (più) prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico ...).

IN ALLEGATO A PARTE – CORTE COST. Ordinanza n. 214 dep il 3.10.2016 (Documento 183)

REFERENDUM E' PRIORITA' !?!?!?

Da Italia Oggi del 5 ottobre:

Il referendum ha bloccato tutto...Il referendum è la priorità...Impantanate in Parlamento: legge sulla concorrenza, riforme del processo civile e penale, statuto del lavoro autonomo, responsabilità professionale, ordini sanitari.

Ma come può ripartire l'Italia ...

A proposito si ricordi il legislatore che il cittadino auspica norme e leggi corte e chiare, meno burocratese e meno burocrazia.

IN CALO L'INTRAMOENIA

Sanità, Rapporto 2014: lo intramoenia in calo: gli introiti sono scesi a 1,41 miliardi (anno precedente 1,151). Quota intramoenia ai medici 926mln con un calo di circa 7 milioni rispetto al 2013

Trainante è la specialistica che ha realizzato il 67,4% dei ricavi totali con un 2% in più.

Intereventi in ospedale 20,4% in calo dell'1,2%.

Vedi

INTRAMOENIA IN CONTINUO DECLINO, CALANO I MEDICI E IL GIRO D'AFFARI. ECCO IL TREND REGIONE PER REGIONE di Mauro Miserendino su DoctorNews del 6 ottobre 2016

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/intramoenia-in-continuo-declino-calano-i-medici-e-il-giro-daffari/?xrtid=TAPSLVVALCLLXCSYLXLXXX>